



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1036**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa). Suddivisione del territorio della Provincia autonoma di Trento in zone da classificare ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 155 del 13 agosto 2010.

Il giorno **20 Maggio 2011** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER**  
**MARTA DALMASO**  
**MAURO GILMOZZI**  
**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**ALESSANDRO OLIVI**  
**UGO ROSSI**

Assenti:

**FRANCO PANIZZA**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione della Giunta provinciale n. 3347 del 24 dicembre 2003 (Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 di attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente: adozione piano stralcio del piano di azione - zonizzazione e provvedimenti per il contenimento della situazione di emergenza) è stata adottata la zonizzazione in materia di tutela della qualità dell'aria attualmente in vigore in Provincia di Trento, ai sensi del d. lgs. n. 351 del 4 agosto 1999 e del d.m. n. 261 di data 1 ottobre 2002.

La zonizzazione attualmente in vigore è finalizzata all'organizzazione dell'attività di valutazione dei livelli di inquinamento atmosferico nonché all'adozione dei piani di azione e dei piani di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente; essa suddivide il territorio provinciale in due zone, individuate sulla base della valutazione preliminare della qualità dell'aria, effettuata dall'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente nell'anno 2003 e distingue, in particolare, le aree dove esiste il rischio di superamento dei valori limite per uno o più inquinanti, dalle aree dove tale rischio non si presenta, adottando un criterio di continuum spaziale delle aree, rendendole coerenti ai bacini aerologici ed alle perimetrazioni dei territori comunali al fine di una più agevole gestione amministrativa, finalizzata all'applicazione dei piani di azione e di tutela.

Attualmente il territorio trentino risulta suddiviso nelle due seguenti zone:

- zona A (di risanamento), che comprende 30 Comuni, estendendosi a gran parte della Valle dell'Adige, alla Valsugana ed al Basso Sarca ed includendo i centri urbani più rilevanti;
- zona B (di mantenimento), che comprende tutti gli altri Comuni del Trentino.

Il d. lgs. 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) recepisce le modifiche recentemente intervenute nel panorama normativo europeo in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente e dispone l'attuazione, da parte delle singole Regioni e Province autonome, di una serie di interventi finalizzati all'adeguamento al nuovo scenario normativo dei propri strumenti di pianificazione e di gestione in materia di tutela della qualità dell'aria.

In questo contesto la Provincia autonoma di Trento, con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2989 del 23 dicembre 2010 e n. 368 del 4 marzo 2011, ha provveduto ad una prima attuazione del d. lgs. n. 155 del 13 agosto 2010, dando attuazione al Piano provinciale di tutela di qualità dell'aria con riferimento ai provvedimenti di carattere strutturale per il contenimento degli inquinanti atmosferici durante il periodo invernale ed adottando il Piano di azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme degli inquinanti atmosferici, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155.

L'adozione della zonizzazione e classificazione del territorio, ai sensi del d. lgs. 13 agosto 2010 n. 155, è ora necessario al fine di recepire l'applicazione del nuovo concetto di zonizzazione del territorio, riformulato dalla novella normativa.

L'articolo 3 (*Zonizzazione del territorio*) del d. lgs. 13 agosto 2010 n. 155, infatti, reca: "1. *L'intero territorio nazionale e' suddiviso in zone e agglomerati da classificare ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente.*

2. Alla zonizzazione provvedono le Regioni e le Province autonome sulla base dei criteri indicati nell'appendice I. La zonizzazione e' riesaminata in caso di variazione dei presupposti su cui e' basata ai sensi dell'appendice I. Per il riesame di ciascuna zonizzazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto il progetto di zonizzazione e di classificazione di cui al comma 3 e' presentato entro i successivi quattro mesi.

3. Ciascun progetto di zonizzazione, corredato dalla classificazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e di cui all'articolo 8, commi 2 e 5, e' trasmesso dalle Regioni o Province autonome al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA. Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi dell'ISPRA valuta, entro i successivi quarantacinque giorni, anche attraverso un esame congiunto nel coordinamento di cui all'articolo 20, la conformità del progetto alle disposizioni del presente decreto ed agli indirizzi espressi dallo stesso coordinamento e tenendo conto della coerenza dei progetti di zonizzazioni regionali relativamente alle zone di confine. In caso di mancata conformità, il Ministero dell'ambiente, con atto motivato diretto alla Regione o alla Provincia autonoma, indica le variazioni e le integrazioni da effettuare ai fini dell'adozione del provvedimento di zonizzazione e di classificazione. La trasmissione del progetto e' effettuata su supporto informatico non riscrivibile, utilizzando, ove già individuato con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, il formato a tal fine previsto.

4. Le Regioni e le Province autonome possono individuare d'intesa, sulla base dei criteri dell'appendice I, zone sovraregionali. In tal caso, le Regioni e le Province autonome interessate individuano apposite modalità di coordinamento per assicurare una valutazione ed una gestione unitaria dell'aria ambiente nelle zone sovraregionali.”

Il d.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, abrogando la precedente normativa nazionale di riferimento, definisce nuovi criteri per il riesame delle zonizzazioni precedentemente individuate e - in particolare - stabilisce che l'individuazione delle zone sia funzionale alla definizione delle modalità di valutazione della qualità dell'aria e non direttamente all'applicazione dei piani di risanamento e tutela, che presuppongono invece l'individuazione delle “aree di superamento” all'interno delle zone stesse. A tal fine ciascuna zona deve essere classificata allo scopo di individuare le modalità e le tecniche da mettere in campo per valutare la qualità dell'aria in conformità alle disposizioni del decreto stesso.

Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, le Regioni e le Province autonome debbono provvedere al riesame delle zonizzazioni in vigore, al fine di giungere alla presentazione di un progetto al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all'ISPRA, entro i quattro mesi successivi all'entrata in vigore del decreto, per la verifica di conformità.

Ai fini dell'adeguamento alla nuova normativa entro le tempistiche imposte, si sono quindi individuate nuove zone secondo i criteri tecnici stabiliti nell'appendice I del d.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, tenuto conto degli orientamenti espressi dal Coordinamento tra il Ministero e le Regioni, istituito ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto.

Il progetto della nuova zonizzazione e classificazione in esame è stato realizzato dall'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente, con il supporto scientifico del Dipartimento di Ingegneria Civile e ambientale dell'Università degli

Studi di Trento, ed è stato condiviso in prima istanza con le Regioni del bacino padano ed in una seconda fase con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in sede di coordinamento tra Ministero e Regioni per ottemperare all'obiettivo di garantire continuità di previsioni tra Regioni confinanti ed omogeneità nel quadro complessivo nazionale.

Il progetto è stato trasmesso formalmente al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all'ISPRA con nota prot. n. D201/2011/53083/17.3 del 28 gennaio 2011. Il Ministero dell'Ambiente non ha formulato rilievi in merito al progetto presentato, esprimendo parere di conformità al d.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, con nota prot. n. DVA-2011-0007017 del 24 marzo 2011.

In sintesi la nuova zonizzazione e classificazione prevede la ripartizione del territorio della Provincia in due zone, con riferimento agli inquinanti biossido di azoto, polveri sottili (PM10 e PM2.5), monossido di carbonio, biossido di zolfo, benzene, piombo, benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel:

- zona di fondovalle, posta al di sotto della quota di 1500 m s.l.m., comprendente tutte le aree dove si concentrano le sorgenti emissive ed i centri abitati;
- zona di montagna, posta al di sopra della quota di 1500 m s.l.m., dove le sorgenti emissive e la popolazione sono presenti in modo non significativo;
- con riferimento all'inquinante ozono si prevede un'unica zona comprendente tutto il territorio provinciale.

La suddivisione del territorio così definita è funzionale al riesame delle attuali modalità di valutazione della qualità dell'aria ed all'eventuale adeguamento della rete di monitoraggio provinciale alle disposizioni del d. lgs. n. 155 del 2010. La classificazione delle zone, infatti, ha lo scopo di fornire le indicazioni necessarie per definire, per ogni inquinante, le modalità di valutazione della qualità dell'aria che si devono adottare per ottemperare agli obblighi di legge, e che potranno concretizzarsi in misurazioni dirette o applicazioni modellistiche.

Preme evidenziare come l'attività di zonizzazione non ha riguardato la definizione delle zone relative alla valutazione della qualità dell'aria con riferimento alla vegetazione ed agli ecosistemi, in quanto il citato Ministero, nell'ambito del coordinamento con le Regioni, ha comunicato che - a tal fine - saranno forniti, in un secondo momento, specifici indirizzi finalizzati anche all'individuazione di zone sovraregionali. La classificazione delle zone, dunque, è stata effettuata sulla base del confronto tra i dati di qualità dell'aria degli ultimi cinque anni con le soglie di concentrazione fissate dalla normativa per ogni inquinante ai fini della protezione della salute umana e non delle soglie fissate per la protezione della vegetazione.

Tutto ciò premesso;

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente);
- visto il decreto ministeriale 1 ottobre 2002 n. 261 (Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per

- l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351);
- visto decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);
  - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2989 del 23 dicembre 2010, recante: “Piano di azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme degli inquinanti atmosferici, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155”;
  - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 368 del 4 marzo 2011, recante: “Attuazione del Piano provinciale di tutela di qualità dell'aria con riferimento ai provvedimenti di carattere strutturale per il contenimento degli inquinanti atmosferici durante il periodo invernale”;
  - vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di data 24 marzo 2011, prot. n. DVA-2011-0007017;
  - visto il progetto proposto dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e recante: “Zonizzazione della Provincia autonoma di Trento e classificazione delle zone”, di cui all’articolo 3 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);
  - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa riportate ed ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), il progetto di Zonizzazione della Provincia autonoma di Trento e classificazione delle zone, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di comunicare copia del presente provvedimento all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, incaricando la stessa di trasmetterne copia al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
3. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige, rinviando la sua pubblicazione integrale al sito internet dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.

GCR